

Allegato C.

CAPITOLATO D'APPALTO
per la gestione del Servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani, disabili e portatori di handicap gravi

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di Assistenza Domiciliare che consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale presso il domicilio, rivolte ad anziani, disabili portatori di handicap psico-fisico grave e, in generale, a quei nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione residenti nel Comune di Genuri.

Le prestazioni sono da rendere di norma presso il domicilio dell'utente o in altro luogo indicato dal Servizio Sociale Comunale.

Art. 2 – Modalità di aggiudicazione

L'esame e la valutazione delle offerte (secondo i criteri indicati nell'avviso di gara) è rimessa ad una apposita Commissione Comunale presieduta dal Responsabile del Servizio Sociale e alla quale parteciperanno altri due esperti nel settore socio-assistenziale nominati con atto formale del Responsabile del Servizio.

Art. 3 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata da Aprile 2016 al 31 Dicembre 2018, (33 mesi) decorrenti dalla data di affidamento del servizio.

Art. 4 – Destinatari

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini residenti nel Comune di Genuri, individuati tramite accettazione di specifica richiesta di erogazione dello stesso, presentata all'Amministrazione Comunale o tramite individuazione d'ufficio effettuata dal Servizio Sociale Comunale.

In particolare:

- i cittadini e i nuclei familiari che versano in particolari situazioni di disagio a causa dell'età avanzata, della presenza di handicap psico-fisici che compromettono, anche temporaneamente, il grado di autonomia personale e causano il mancato soddisfacimento delle esigenze igieniche personali e domestiche. Nuclei familiari nel quale sono presenti minori e/o adulti portatori di handicap che necessitano di assistenza nel proprio domicilio. L'amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, dandone tempestivo preavviso alla Ditta, il numero dei beneficiari interessati al servizio, nonché il numero delle ore di servizio in favore degli stessi, senza che la Ditta possa avanzare pretese e con l'obbligo, da parte sua, in caso di aumento, di praticare lo stesso prezzo d'appalto.

Art. 5 – Descrizione e contenuti delle prestazioni

Le prestazioni che la Ditta aggiudicataria dell'appalto deve comunque garantire sono:

- aiuto nel governo della casa, pulizia e igiene degli ambienti;
- assistenza, igiene e cura della persona;
- aiuto nella deambulazione, movimento degli arti invalidi, mobilitazione di persone allettate, prevenzione delle piaghe da decubito;
- aiuto nella preparazione dei pasti ed eventuale somministrazione degli stessi;
- assistenza infermieristica di natura elementare (es. somministrazione farmaci) su precisa e specifica indicazione del Medico di Base;
- lavaggio e stiratura della biancheria;
- disbrigo di commissioni, accompagnamento dell'utente presso i servizi territoriali socio-sanitari e sociali, segretariato sociale ed interventi di stimolo psicologico e di mantenimento della vita di relazione;

La Ditta aggiudicataria dell'appalto è obbligata alla tenuta della scheda oraria riferita a ciascun utente assistito e di ogni altro documento utile per la predisposizione delle relazioni mensili e trimestrali. Inoltre, dovrà garantire ogni altra attività finalizzata ad assicurare agli assistiti un livello di vita che corrisponda alle esigenze della dignità della persona umana; la partecipazione agli incontri di programmazione e di verifica degli interventi organizzati dal Servizio Sociale Comunale con finalità di rispondenza del servizio ai bisogni degli utenti.

Art. 6 – Modalità di ammissione al servizio

L'ammissione al servizio, le sospensioni temporanee e le eventuali modifiche in seguito a specifica richiesta dell'interessato o di altra persona da lui incaricata, sono valutate e disposte dal Servizio Sociale Comunale. Per

ogni singolo utente, l'ufficio predetto, stenderà un programma d'intervento con l'indicazione del piano orario e delle prestazioni da effettuare.

La rilevazione dei contenuti dei singoli interventi (data, orario, prestazioni effettuate, problematiche affrontate, etc.) avverrà attraverso le schede e le relazioni mensili, firmate dall'operatore che ha effettuato la prestazione e controfirmate dagli utenti. Tali schede dovranno essere presentate a corredo della fattura al Servizio Sociale Comunale.

Inoltre, con cadenza trimestrale, la Ditta presenterà una relazione sullo stato del Servizio, evidenziando eventuali carenze e/o difficoltà e avanzando suggerimenti o proposte per il miglioramento dello stesso.

Art. 7 – Orari e copertura del servizio

Le prestazioni devono essere erogate per n. 12 mesi tutti i giorni feriali della settimana (dal lunedì al sabato) in unità massime di 60 minuti.

Il servizio sociale comunale può disporre, in caso di particolari esigenze o di emergenza, una prestazione superiore a quella concordata e/o in orari diversi da quelli della fascia oraria ordinaria.

Per la domenica e giorni festivi si prevede una maggiorazione del costo del 15%.

Art. 8 – Monte ore

Il servizio sarà retribuito esclusivamente in termini di erogazione oraria reale e se lo stesso dovesse ridursi per cause di forza maggiore (decesso o rinuncia da parte degli utenti) sarà ridotto di conseguenza e nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria.

Nel corso della gestione del servizio, considerata la particolarità dell'utenza, sia in termini di fabbisogno sul singolo caso e sia in termini numerici di richieste d'intervento, potrebbe essere richiesto alla Ditta aggiudicataria, l'espletamento di un numero di ore superiori a quelle previste nel presente Capitolato, agli stessi prezzi, patti e condizioni nello stesso previste.

Art. 9 – Modalità di esecuzione del Servizio

La Ditta, ove lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di strumenti ed attrezzature che consentano di realizzare economie nei tempi di lavoro e migliori risultati di esecuzione, ma l'acquisto degli stessi sarà a suo totale carico.

L'eventuale utilizzo di elettrodomestici nelle abitazioni degli utenti resta tuttavia subordinato al pieno consenso dei diretti interessati.

Sono a carico degli utenti gli oneri relativi all'acquisto di materiali per la pulizia dell'abitazione, l'igiene della persona, farmaci ed altri prodotti alimentari necessari alla preparazione dei pasti che dovranno essere scelti in stretta aderenza alle preferenze dell'utente. Sono altresì a carico degli utenti i rimborsi del consumo di carburante per l'accompagnamento, da parte dell'assistente domiciliare, fuori dal territorio comunale per il disbrigo di pratiche o per visite sanitarie. Tali prestazioni si intendono comprese all'interno delle ore di servizio settimanale previste dall'Operatore Sociale Comunale.

Art. 10 – Operatori

E' richiesto, come condizione indispensabile per poter partecipare alla gara, personale in possesso della qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADST) o operatori socio-sanitari (OSS) e figure per il servizio ausilio che hanno almeno tre anni di esperienza nel servizio oggetto dell'appalto. Non verranno perciò considerati, pena l'esclusione, titoli differenti da quelli specificati nel bando.

La Ditta aggiudicataria deve prestare il Servizio attraverso almeno **n° 3 operatori**, n° 2 in possesso della qualifica di ADST e/o Operatore Socio Sanitario, rilasciata dalla Regione e n° 1 Ausiliario.

La Ditta, inoltre, dovrà assicurare il Servizio stesso, provvedendo in caso di assenze dovute a qualsiasi motivo o causa, alle opportune sostituzioni con personale fornito di pari qualifica. Eventuali sostituzioni o modificazioni dovranno essere concordate con il Responsabile del Servizio Sociale.

La Ditta aggiudicataria dovrà nominare un coordinatore referente del servizio che provvederà ad individuare il personale per l'espletamento dell'incarico e per le sostituzioni, predisporre i turni di lavoro (dietro indicazione del Servizio Sociale Comunale) e la relazione trimestrale di cui al precedente art. 6, nonché mantenere tutti i contatti necessari con le Assistenti Domiciliari e con l'Operatore Sociale Comunale per l'ottimale funzionamento del servizio di Assistenza Domiciliare.

Prima di dare avvio alle prestazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune l'elenco del personale che intende assegnare al servizio, indicandone i dati anagrafici e la qualifica professionale.

Il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli assistiti; è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 11 Doveri del personale

Gli operatori chiamati a svolgere il servizio oggetto dell'appalto, devono attenersi a quanto segue:

- a) attuare il piano individualizzato d'intervento in collaborazione con il Servizio Sociale;
- b) tenere con cura le schede orarie, compilarle in ogni parte e farle firmare dall'utente;
- c) comunicare con tempestività al Responsabile del Servizio Sociale eventuali assenze dell'utenza;
- d) non apportare modifiche all'orario di lavoro, né al calendario assegnato senza formale autorizzazione dal parte del Responsabile del Servizio Sociale;
- e) mantenere la riservatezza ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 10;
- f) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto;
- g) divieto di richiedere compensi agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune.

Art. 12

Sostituzione del personale

Qualora taluno degli operatori impegnati venga sostituito, definitivamente, la Ditta dovrà dare comunicazione all'Amministrazione, con preavviso di almeno 10 giorni, o se temporaneamente, con un preavviso di almeno tre giorni. Il personale sostituito dovrà, comunque possedere la qualifica professionale di cui all'art. 10 ed avere almeno tre anni di esperienza con la stessa qualifica.

Art. 13- Assicurazioni

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta.

A tal fine la Ditta si impegna a stipulare polizza Responsabilità Civile verso Terzi, per le attività relative al servizio appaltato con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:

- € 2.500.000,00, quale limite catastrofe per sinistro;
- € 1.500.000,00, quale limite per ogni persona danneggiata;
- € 1.500.000,00, quale limite per danni a cose e/o animali.

La polizza di cui sopra deve essere priva di franchigia.

Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale, in occasione della stipula del contratto.

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.

ART. 14 – Obblighi dell'appaltatore

L'esercizio delle attività di cui al presente capitolato e l'impiego dei mezzi e del personale deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge al riguardo.

Inoltre l'appaltatore si obbliga a:

1. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori le condizioni contrattuali previste dalle norme di riferimento;
2. osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori e del personale dipendente;
3. adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette allo stesso e dei terzi. Pertanto, la Ditta aggiudicataria è responsabile, sia penalmente che civilmente, dei danni che dovessero essere arrecati all'utenza, agli operatori, a terzi o a cose nello svolgimento delle attività convenzionate e imputabili direttamente o indirettamente a colpa della ditta, dei propri operatori o a irregolarità o carenze nello svolgimento delle prestazioni;
4. stipulare apposita polizza assicurativa per danni dovuti a responsabilità civile, in favore degli utenti del servizio in oggetto, esonerando il Comune da ogni responsabilità. Ogni e qualsiasi responsabilità sia penale che civile ricadrà pertanto sull'impresa restando salvo da ogni responsabilità l'Ente appaltante, nonché il personale preposto al coordinamento ed alla sorveglianza;
5. espletare il servizio negli orari e con le modalità concordate con il Servizio Sociale comunale;
6. sostituire immediatamente l'operatore rinunciario o assente con altro di pari qualifica ed esperienza lavorativa, quest'ultima se prevista;
7. rispettare le norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
8. pagare, in modo adeguato e sollecito, i compensi agli operatori;

9. utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.

Art. 15 – Modalità di pagamento

Il compenso è dovuto alla Ditta in rate mensili posticipate da erogarsi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura. Si provvederà alla liquidazione solo nel caso gli operatori abbiano provveduto alla preventiva consegna di tutte le schede orarie.

Art. 16 – Responsabilità

La Ditta dovrà assicurare la reperibilità di un responsabile della Ditta relativamente al servizio in oggetto durante l'orario d'ufficio, nonché degli operatori incaricati del servizio durante l'espletamento del lavoro e segnalarlo al Servizio Sociale Comunale.

Art. 17 – Rispetto D.Lgs. 196/03

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03 indicando il responsabile della privacy.

Art. 18 – Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicatrice dovrà versare cauzione definitiva a favore del Comune di Genuri di cui all'articolo 113 del D. Lgs. N. 163/2006, nella misura del 10% dell'importo presunto dell'appalto, a mezzo di fidejussione bancaria oppure con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione regolarmente autorizzate. Qualora l'aggiudicatario abbia formulato un ribasso sull'importo a base d'asta in misura superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Art.19 – Obblighi assicurativi e contrattuali

Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Ditta aggiudicataria del servizio la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune.

Art. 20 – Infortuni e danni

La Ditta è responsabile dei danni che dovessero essere arrecati all'utenza, agli operatori, a terzi o a cose nello svolgimento delle attività convenzionate e imputabili a colpa dei propri operatori o a irregolarità o carenze nello svolgimento delle prestazioni. A tal fine la Ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare apposita polizza assicurativa per danni dovuti a responsabilità civile, in favore degli utenti del servizio in oggetto, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

La Ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente, con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.

Art. 21 – D.U.V.R.I

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs.81/08 ed in relazione alla tipologia del servizio non è stato redatto il D.U.V.R.I " Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza", in quanto non sussistono oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di interferenza.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136" Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su "conti correnti" dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale . L'impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo dovrà essere dichiarato , a pena esclusione , in sede di gara e inserito nel contratto d'appalto come clausola obbligatoria e vincolante per l'impresa.

Art. 23 – Controlli e verifiche

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio sono svolti ordinariamente per conto di questa Amministrazione dall'Operatore Sociale Comunale.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

ART. 24 – Prestazioni insufficienti

Ove venisse accertato che le prestazioni oggetto del presente disciplinare non venissero eseguite in conformità con quanto stabilito, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo di raccomandata A/R, alla ditta l'inadempienza rilevata, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, o far eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione da altra impresa con addebito delle spese all'aggiudicatario, oppure risolvere il contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni.

ART. 25 - Penalità

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, l'appaltatore, oltre ad ovviare all'infrazione contestatagli nel termine stabilito, a seguito di segnalazione scritta dell'ufficio di Servizio Sociale a mezzo fax, saranno applicate le seguenti penalità:

INFRAZIONE	PENALE	CARATTERE DELL'AMMENDA
Mancato avvio del servizio rispetto alla data prevista in contratto	€ 200,00 € 400,00 € 800,00	Da n.1 a n.3 giorni massimo di ritardo; Da n.1 a n.5 giorni massimo di ritardo; Oltre i 10 giorni si procederà alla risoluzione del contratto
Interruzione del servizio senza giusta causa	€ 250,00 € 500,00 € 1.000,00	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto
Sostituzione di operatori con personale privo dei requisiti richiesti	€ 200,00 € 500,00 € 1.000,00	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto
Mancanza degli adempimenti relativamente al progetto presentato dalla ditta in sede di gara	€ 200,00 € 500,00 € 1.000,00	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore

Art.26 – Risoluzione del contratto

E' facoltà del Comune di Genuri risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- sostituzione di operatori con personale non in possesso dei requisiti relativi alla professionalità ed all'esperienza richiesti;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal contratto del servizio;
- concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio in oggetto.
- aver contestato alla Ditta per due volte, a mezzo di raccomandata A/R, l'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 27 Risoluzione anticipata

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, questa dovrà essere notificata all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di maggiori spese per il riappalto, verrà incamerata la cauzione fino alla concorrenza della somma che verrà quantificata non appena espletato il nuovo appalto.

Art. 28 Divieto di subappalto

E' fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. Potranno essere previsti subappalti esclusivamente per i servizi integrativi e complementari eventualmente richiesti dal Comune, fatto salva espressa autorizzazione scritta del rappresentante comunale responsabile.

Art. 29 Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria del servizio la quale rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 30 – Controversie – clausola arbitrale

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti, sarà devoluta ad una Commissione arbitrale composta da tre membri di cui due nominati dalle parti e uno, con funzioni di presidente, di comune accordo. Nel caso di disaccordo la nomina del presidente sarà richiesta al Tribunale di Cagliari.

La Commissione arbitrale deciderà informalmente in merito alla questione sottoposta al suo esame, anche in via transitiva ed anche relativamente alle spese della commissione medesima.

Le parti dichiarano sin d'ora di accettare e voler applicare il verdetto rinunciando alla controversia legale.

Art. 31 Refusione danni

Il Comune di Genuri potrà rivalersi sui crediti della Ditta appaltatrice per ottenere il rimborso delle spese e la refusione dei danni.

ART. 32 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.